



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AMATI, BERTUZZI, CANTINI, CHITI, CIRINNÀ,
CUCCA, D’ADDA, FEDELI, GHEDINI, GRANAIOLA, LAI, PAGLIARI,
PEZZOPANE e PIGNEDOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della scorsa legislatura, il nostro Parlamento ha ratificato, con legge 14 giugno 2011, n. 95, la Convenzione di Oslo che prevede la proibizione di uso, produzione, commercio e stoccaggio delle bombe *cluster*, ed impegna i Governi a distruggere gli *stock*, a bonificare i territori infestati e a fornire assistenza alle vittime.

Ad oggi, la Convenzione, che è entrata in vigore il primo agosto 2010, è stata firmata da 111 Stati, di questi 79 hanno proceduto alla sua ratifica.

Purtroppo, tra gli Stati che non hanno firmato la Convenzione figurano i principali produttori di bombe *cluster*.

Questo ha consentito l'utilizzo di questi micidiali ordigni nei conflitti che si sono combattuti recentemente.

Si stima che, nelle guerre degli ultimi dieci anni, siano state utilizzate oltre 360 milioni di sub munizioni *cluster*.

In Libia, prima della disfatta, le truppe di Gheddafi hanno lanciato *cluster bombs* MAT-120 nei centri abitati di Misurata uccidendo e ferendo centinaia di persone, queste bombe sono prodotte dall'azienda spagnola *Instalaza SA* che vede la *Deutsche Bank* facilitatori commerciali.

Le bombe a grappolo sono state utilizzate anche in Libano nel recente conflitto che si è concluso grazie alla straordinaria opera di mediazione dell'Italia, tuttora impegnata nel mantenimento della pace e nell'opera di sminamento.

In Siria da parte delle forze fedeli al regime di Assad continua l'uso di *cluster bombs* come documentato nell'ultimo attacco nella città di Aleppo avvenuto venerdì 1° marzo 2013 con più di 19 morti e 60 fe-

riti e precedentemente il 14 gennaio 2013, il 27 novembre 2012 ed il 13 ottobre 2012.

Uso che è stato condannato da 15 Governi tra cui Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Qatar, Svizzera, Gran Bretagna, Stati Uniti d'America.

Le munizioni *cluster* sono armi di grandi dimensioni, lanciate da aerei, elicotteri o da sistemi d'artiglieria, lanciarazzi e lanciamissili, che si aprono a mezz'aria spargendo centinaia (o, nel caso di quelle d'artiglieria, decine) di sub munizioni più piccole. Queste armi sono in grado di distruggere obiettivi estesi e di colpire bersagli in movimento. Le sub munizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell'impatto al suolo tuttavia, nel caso in cui il dispositivo non funzioni, rimangono attive e possono esplodere al minimo tocco o spostamento, diventando di fatto delle mine terrestri.

Il tasso di mancata esplosione dichiarato dalle case produttrici è del 5 per cento, ma i dati raccolti nei paesi colpiti dimostrano che la percentuale arriva a toccare il 25 per cento. Questo tasso è influenzato da fattori tecnici, ma anche dalle condizioni del terreno e dall'altezza del lancio.

L'instabilità delle *cluster* le rende non solo pericolose per chi le dovesse toccare, ma anche per il personale militare e civile addetto allo sminamento; inoltre, la potenza delle cariche le rende ancora più letali delle mine.

Il danno causato alle popolazioni è enorme: si calcola che degli 11.000 individui che, ogni anno, rimangono vittime di questi ordigni nei 23 paesi dove sono disseminati, il 98 per cento siano civili e ben un

quarto di essi siano bambini. Tragicamente, infatti, come succede per le mine antipersona, la forma e le dimensioni di questi ordigni costituiscono un motivo di attrazione per i più piccoli che le vedono come giocattoli. I nostri militari in Libano – facenti parte del contingente internazionale di pace denominato *United Nations interim force in Lebanon* (UNIFIL) – sono direttamente impegnati in un programma di educazione dei bambini per aiutarli a riconoscere e ad evitare le bombe *cluster*.

Sempre italiani, sono molti gli operatori volontari che si prodigano nelle aree dei conflitti per alleviare la sofferenza e la devastazione che la presenza delle bombe *cluster* inesplose causa alle popolazioni, con un costo insostenibile in termini sociali ed economici, tanto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha definito le bombe *cluster* un grave ostacolo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Le organizzazioni non governative, riunite nella *Cluster Munition Coalition* (CMC) che si sono prodigate nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei Governi sul pericolo derivante dalle bombe *cluster* e sulla necessità di mettere definitivamente al bando l'uso di tali ordigni, dal 2009 sono impegnate nel segnalare le istituzioni finanziarie che forniscono investimenti e servizi finanziari alle imprese che producono bombe *cluster*.

Tale segnalazione è contenuta in un rapporto biennale dal titolo: «*Worldwide investments in cluster munition: a shared responsibility*».

Il Rapporto attesta che 166 istituzioni finanziarie pubbliche e private continuano a investire in compagnie che producono bombe *cluster*. Da quando la Convenzione di Oslo è stata adottata nel maggio 2008,

in tali imprese sono stati investiti 39 miliardi di dollari

Si ricorda inoltre che la stessa legge di ratifica (n. 95 del 2011) introduce all'articolo 7 sanzioni per chi «assiste anche finanziariamente» la produzione delle bombe *cluster*.

Si segnala infine che i Parlamenti di Belgio, Irlanda, Lussemburgo e Nuova Zelanda hanno già approvato leggi che vietano gli investimenti nelle *cluster bombs*, mentre i fondi pensione di Nuova Zelanda, Norvegia e Svezia hanno troncato qualsiasi legame con le compagnie produttrici. Mentre iniziative parlamentari sulla questione sono in corso in Germania, Danimarca Olanda, Norvegia e Svizzera.

Il presente disegno di legge, dunque, si ispira ai principi umanitari che da sempre caratterizzano l'ordinamento costituzionale dell'Italia e che attraverso le Convenzioni internazionali sono adottati dai paesi democratici di varie aree del mondo.

Esso si propone di impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub munizioni *cluster* da parte delle banche, delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV, dei fondi pensione, delle Fondazioni bancarie, e, comunque, di tutti gli intermediari finanziari.

L'articolo 1 stabilisce il divieto per gli intermediari finanziari di sostenere finanziariamente qualsivoglia operazione che abbia come oggetto le mine antipersona, le munizioni e sub munizioni *cluster*; l'articolo 2 definisce la natura degli intermediari e delle operazioni vietate. L'articolo 3 definisce i compiti degli organi di vigilanza. All'articolo 4 vengono indicate le verifiche necessarie, mentre l'articolo 5 stabilisce le sanzioni per chi viola la legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di introdurre il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*. Tale divieto vale per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2 comma 1, lettera *a*).

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «intermediari abilitati»: le banche, le SIM, le Società di gestione del risparmio, le SICAV, nonché gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le fondazioni bancarie e i fondi pensione;

b) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo;

c) «mina antipersona»: ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2 della Convenzione Internazionale di Ottawa per la messa al bando

delle mine antipersona Ratificata dall'Italia con la legge 26 marzo 1999, n. 106, una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti-manipolazione, non sono considerate mine anti-persona per il solo fatto di essere così congegnate;

d) «mina»: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo;

e) «munizioni e submunizioni *cluster*»: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione internazionale di Oslo sulle munizioni *cluster* ratificata dall'Italia con la legge 14 giugno 2011 n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi.

Art. 3.

(Compiti della Banca d'Italia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia emana apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*. Nello stesso termine, la Banca d'Italia provvede ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale dell'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

(Verifiche)

1. Al fine di verificare il rispetto del divieto di cui all'articolo 1 della presente legge, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino il divieto di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino il divieto di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

